

Prot. 5653/02 del 10.08.2018

LIMITI E CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI, PALESTRE E PERTINENZE DELL'ISTITUTO G.Fortunato" di Angri –SA

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 5 del 17.07.2018

II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il comma 2 dell'art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 "gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione degli impianti di rispettiva competenza previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale".

VISTO l'art.50 del Decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; **VISTO** l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri, i limiti e le modalità per la concessione in uso della palestra scolastica di via Cuparella;

DELIBERA

il seguente Regolamento contenente le modalità, i criteri e i limiti per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici e della palestra. Art. 1 - Precondizioni Preso Atto che negli anni trascorsi la concessione in uso a terzi dei locali scolastici e in particolare della palestra, nonostante la sottoscrizione di precisi accordi con l'Ente locale, ha arrecato diversi danni alle strutture o agli arredi (deterioramento intonaci, rottura di armadietti, collocazione di specchi, suppellettili gabbie metalliche per palloni, rinvenimento di materiali di pulizia non idonei, danneggiamento servizi WC ...) e comportato disagi per gli alunni e per il personale (accesso agli edifici in assenza di autorizzazione, duplicazione di chiavi non autorizzata, scarsa pulizia degli ambienti e dei servizi igienici, rinvenimento di mozziconi di sigaretta, bottiglie, rifiuti di vario genere); considerato che a nulla sono valse le rilevazioni e le richieste avanzate dal Dirigente Scolastico all'ente Provincia perché intervenisse verso le Associazioni; **valutata la difficoltà di individuare responsabili a cui riferirsi in caso di necessità o per monitorare/controllare il corretto utilizzo dei locali concessi temporaneamente in uso;** ribadito che la scuola non dispone delle risorse necessarie per effettuare i dovuti controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole stabilite e a garantire il mantenimento delle strutture e degli ambienti in condizioni ottimali di fruibilità, prioritariamente per gli alunni frequentanti l'Istituto; si pongono le seguenti precondizioni alla concessione in uso temporaneo e precario della palestra: l'Ente Provincia di Salerno dovrà: **A) Individuare un custode del bene – esterno alle associazioni sportive - al fine di: a) provvedere all'apertura e chiusura delle palestre; b) verificare la corretta tenuta degli ambienti e delle attrezzature presenti; c) controllare che le pulizie della palestra e la sanificazione dei servizi igienici venga effettuata ogni sera secondo le disposizioni fornite dall'Istituto scolastico; B) Effettuare annualmente un intervento di pulizia straordinaria dei locali della palestra dati in utilizzo; C) provvedere alle tempestive verifiche relative alle disfunzioni riscontrate nell'utilizzo da parte di terzi e comunicate dal D.S. D) intervenire tempestivamente al fine di individuare le responsabilità e disporre gli eventuali lavori di ripristino; E) dichiarare che, effettuati i dovuti controlli, ciascuna associazione richiedente è in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Provinciale.** Si precisa che, in assenza di un formale impegno da parte della Provincia di Salerno a soddisfare quanto previsto nelle precondizioni stesse (punti A,B,C,D,E), l'Isis G. Fortunato " esprimerà parere negativo al rilascio del nulla osta o revocherà il nulla osta eventualmente già concesso. Art. 2 – Oggetto e finalità L'uso dei locali e delle pertinenze dell'Isis G.Fortunato è concesso esclusivamente per favorire lo sviluppo della cultura e dello sport in sintonia con le linee educative descritte nel POF. Al di fuori del normale orario di attività curricolari ed extracurricolari, regolarmente deliberate dai competenti OO.CC. della Scuola, i locali scolastici possono essere usati prioritariamente : a) dai docenti dell'Istituto ; - i docenti possono riunirsi al di fuori del previsto orario di servizio previa comunicazione al Dirigente Scolastico ; b) da altre Scuole ; - a norma dell'art. 12 della Legge 517/77 il Consiglio d'Istituto consente l'uso della palestra e delle attrezzature ad altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche senza pregiudizio per le normali attività della scuola ; c) da associazioni che intendono svolgere attività sportive e culturali in linea con il POF della Scuola. Per l'utilizzo di cui al paragrafo a) e b) il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico. Per l'utilizzo di cui al paragrafo c) il Consiglio di

Istituto definisce criteri e limiti per il rilascio del nulla osta da parte del Dirigente Scolastico che ne informa il Consiglio stesso nel corso della prima seduta utile. Art. 3 – Condizioni di utilizzo dei locali scolastici I locali scolastici e le relative pertinenze possono essere dati in concessione temporanea ad Enti o Associazioni che svolgono attività di promozione culturale. L'uso deve essere temporaneo e conforme all'attività oggetto della concessione. Gli utenti che utilizzano gli spazi scolastici devono essere assicurati dall'ente richiedente. Le attrezzature tecnologiche (LIM, computer, ecc) non possono essere utilizzate da terzi considerato che la scuola non dispone delle risorse economiche necessarie per riparare eventuali danni. Art. 4 – Condizioni di utilizzo della palestra. La palestra e le pertinenze possono essere concesse in via temporanea a società sportive delle federazioni e degli enti di promozione sportiva; la Scuola non può comunque diventare sede di Enti o Associazioni estranei alla Scuola stessa. Gli edifici scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e non permanenti, previa stipulazione da parte dei soggetti utilizzatori, di una polizza per la responsabilità civile con un primario istituto assicurativo. La concessione d'uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella delle lezioni. Essa potrà comunque essere motivatamente revocata o temporaneamente sospesa in ogni momento, previo preavviso di almeno quarantotto ore, dato anche per vie brevi, da parte della scuola. Il concessionario potrà utilizzare i locali anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, previa autorizzazione della Scuola e secondo un calendario preventivamente concordato. L'uso delle palestre non può essere autorizzato qualora pregiudichi il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative proposte dall'Istituto Scolastico nell'ambito delle attività parascolastiche. Art. 5 – Assicurazione E' a carico del Concessionario contrarre polizza assicurativa RC per ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose dallo svolgimento dell'attività o dall'uso della palestra, esonerando l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per i danni stessi, fermo restando il diritto della Provincia/Scuola di rivalersi sul concessionario per qualsiasi danno alle strutture, o per altro possibile onere derivante da inadempienze da parte degli utenti. Art. 6 – Richieste e utilizzo delle palestre Le richieste dei soggetti interessati all'utilizzo della palestra dell'Isis G.Fortunato di Angri dovranno essere rivolte all'Ente Provincia di Salerno nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento dell'Ente stesso. Art. 7 – Condizioni di utilizzo delle palestre a) I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso della palestra sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature. b) L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione e non potrà protrarsi oltre le ore 22,00. c) La Scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. d) Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ente Provincia di Salerno al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme sulla sicurezza. e) Il concessionario è responsabile della custodia dei locali e delle attrezzature; egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e la Provincia di Salerno eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone. f) L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione. g) La pulizia della palestra – da effettuarsi tutti i giorni al termine del turno di concessione - dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell'addetto alle pulizie. h) L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consenta, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori della palestra è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola. i) Le attrezzature sportive mobili non possono essere utilizzate dal concessionario. j) All'interno della palestra e delle pertinenze è tassativamente vietato: - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma; - installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio; - lasciare materiale di ingombro; - spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento; - far entrare persone estranee al gruppo autorizzato; - fumare, bere alcolici e mangiare. Art. 8 – Procedimento di concessione Il procedimento di concessione è disciplinato dal Regolamento Provinciale, al quale si rinvia; l'Istituzione scolastica, soddisfatte le precondizioni previste in questo Regolamento, rilascia il “nulla osta”, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Regolamento stesso. Art. 9 – Revoca della concessione L'Ente Provincia di Salerno e l'Associazione che chiede l'uso dei locali della scuola, della palestra e delle relative pertinenze deve attenersi alle condizioni indicate nel Regolamento “LIMITI CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI, PALESTRE E PERTINENZE DELL'ISTITUTO G.Fortunato di Angri -SA”, che dovranno essere richiamate nella convenzione stipulata tra l'Amministrazione Provinciale e il concessionario. L'inosservanza anche soltanto di una delle precondizioni o dei criteri/limiti indicati dal presente Regolamento darà luogo alla revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione della stessa da parte del Dirigente Scolastico con lettera raccomandata PEC. Alla Provincia di Salerno. Art. 10 – Entrata in vigore del presente Regolamento Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data della delibera del Consiglio di Istituto che lo approva. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento “LIMITI E CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI, PALESTRE E PERTINENZE DELL'ISTITUTO G.Fortunato di Angri -SA è da intendersi abrogata ogni eventuale altra disposizione che contrasti con quanto previsto nel Regolamento stesso.